



Présidence de la Région  
Collectivités locales  
**Bureau électoral et services démographiques**

Presidenza della Regione  
Enti locali  
**Ufficio elettorale e servizi demografici**

## **TURNO DI BALLOTAGGIO**

**CHAMPDEPRAZ**

**29 MARZO 2026**

### **Calendario delle principali operazioni elettorali**



### *Premessa*

*La presente pubblicazione reca il calendario delle principali operazioni previste dalla legge per il turno di ballottaggio del Comune di Champdepraz, che si terrà domenica 29 marzo 2026.*

*Si ritiene, così, di poter fornire a tutti gli Organi, ai quali la legge demanda la realizzazione di particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti e una guida per la loro tempestiva attuazione nei termini e nei modi voluti dal legislatore.*



DECRETO N. 55 DEL 6 FEBBRAIO 2026

Convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio nel Comune di CHAMPDEPRAZ in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta n. 5/2026 che ha disposto l'annullamento della proclamazione degli eletti nella tornata elettorale del 28 settembre 2025.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Richiamato il proprio precedente decreto n. 342 in data 23 luglio 2025, con il quale sono stati convocati, tra l'altro, i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 9 consiglieri del Comune di CHAMPDEPRAZ;

Considerato che in data 29 ottobre 2025 è stato depositato innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta il ricorso n. 47/2025 per l'annullamento del verbale delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti contenuto nello stesso, e comunque, ove occorrendo, delle operazioni elettorali svolte nel comune di CHAMPDEPRAZ concernenti l'elezione del sindaco, del vice sindaco, nonché del consiglio del Comune di CHAMPDEPRAZ tenutasi il 28 settembre 2025;

Vista la sentenza n. 5 depositata in data 30 gennaio 2026 e comunicata nella medesima data all'Amministrazione regionale, con la quale il TAR Valle d'Aosta, decidendo in merito al succitato ricorso, ha corretto i risultati del turno elettorale delle elezioni amministrative del 28 settembre 2025 nel comune di Champdepraz, attribuendo alle liste concorrenti il medesimo numero di voti validi e, di conseguenza, ha annullato la proclamazione degli eletti nelle predette elezioni e ha disposto l'espletamento del secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali);

Atteso che la succitata sentenza n. 5/2026 è immediatamente esecutiva e comporta l'annullamento del mandato elettivo del sindaco, del vice sindaco e di n. 9 consiglieri;

Considerato che i candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco collegato che hanno ottenuto la parità di voti sono i Sigg.ri BORETTAZ Michel e CHIVINO Alessandro per la lista "Champdepraz Avenir" e i Sigg.ri CRETIER Monica e DAGUIN Marco per la lista "Insieme si può Per il futuro di Champdepraz";

Ritenuto che, nel caso di specie, possa farsi applicazione dell'articolo 74ter, comma 2, della succitata l.r. 4/1995 che dispone che in caso di annullamento delle elezioni il Presidente della Regione fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni;

Considerato che, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo sopra richiamato, le elezioni possono essere indette nella giornata di domenica 29 marzo 2026;

Visto l'articolo 21, comma 2, della l.r. 4/1995 che prevede che il sindaco o il commissario, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori;

Visto altresì l'articolo 47, commi 1 e 3, della l.r. 4/1995 che prevede che le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré e che le operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;

Considerato che la ripetizione del voto deve avvenire in base agli elettori effettivamente iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento del turno di ballottaggio, da effettuare in ragione del disposto annullamento della proclamazione degli eletti, considerato che, come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, il *“corpo elettorale costituisce un corpo unitario naturalmente modificabile nel corso del tempo”* (cfr. sentenza Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 6906 del 14 ottobre 2021);

Richiamato il proprio precedente decreto n. 52 in data 5 febbraio 2026, con il quale il signor Osvaldo CHABOD è stato nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 74ter, comma 2, e 81bis della l.r. 4/1995 e dell'articolo 85 del d.P.R. 570/1960, Commissario del Comune di CHAMPDEPRAZ fino al rinnovo degli organi ordinari a seguito dell'espletamento del secondo turno di ballottaggio;

Visti gli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la l.r. 4/1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali),

## DECRETA

1. La convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio nel Comune di CHAMPDEPRAZ è fissata per domenica 29 marzo 2026 tra i candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco collegato, individuati rispettivamente nei sigg.ri BORETTAZ Michel e CHIVINO Alessandro per la lista *“Champdepraz Avenir”* e nei sigg.ri CRETIER Monica e DAGUIN Marco per la lista *“Insieme si può Per il futuro di Champdepraz”*.

2. Il Commissario del Comune di CHAMPDEPRAZ, nominato con proprio decreto n. 52 in data 5 febbraio 2026, ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni all'albo pretorio *on-line* e in altri luoghi pubblici.

3. Le operazioni di voto si svolgeranno nella data indicata al punto 1 dalle ore 7 alle ore 23 e le operazioni per lo spoglio delle schede avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

4. Il diritto di espressione del voto è attribuito agli elettori effettivamente iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento del turno di ballottaggio.

5. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a fini notiziali.

Aosta,

Il Presidente della Regione  
Renzo TESTOLIN  
*Documento firmato digitalmente*

**CALENDARIO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI  
PER LO SVOLGIMENTO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO  
DEL 29 MARZO 2026**

**ENTRO MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2026**

Scadenza del termine della 1ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) cancellazione degli elettori deceduti;
- b) cancellazioni degli elettori emigrati in altri Comuni;
- c) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

**GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026**

***45° giorno antecedente quello della votazione***

Pubblicazione, a cura del Commissario, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Scadenza del termine della 2ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;
- b) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del Comune.

Data dalla quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

**DA MARTEDÌ 17 FEBBRAIO A LUNEDÌ 9 MARZO 2026**

***Tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione.***

Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al commissario del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del

certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

**ENTRO MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2026**

***5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali***

Termine entro cui i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune in cui sono residenti devono presentare al Commissario domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

**ENTRO DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026**

***10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali***

Il Responsabile dell'ufficio elettorale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (19 maggio). Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Commissario alla Commissione elettorale circondariale. (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Pubblicazione della seconda copia del citato elenco all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Deposito della terza copia dell'elenco nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

**ENTRO VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2026**

***30° giorno antecedente quello della votazione***

Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di sezione e designa i Presidenti degli uffici di scrutinio (art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette al Commissario l'elenco dei Presidenti di seggio nominati alle rispettive sezioni elettorali (art. 20, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3). Nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

**VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2026**

***30° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine della 3ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:



- a) iscrizione di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) iscrizione di coloro che riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) iscrizione di coloro che per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 6, del T. U. 20 marzo 1967, n. 223).

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlante su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

### **MERCOLEDÌ 4 MARZO 2026**

#### ***20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali***

Termine entro il quale il Commissario deve provvedere all'invio delle cartoline avvisi agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

### **DA MERCOLEDÌ 4 MARZO A LUNEDÌ 9 MARZO 2026**

#### ***Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione***

La Commissione elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (art. 24 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 23 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

### **ENTRO LUNEDÌ 9 MARZO 2026**

#### ***20° giorno antecedente quello della votazione***

Il Commissario dà comunicazione, all'interessato, dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio nonché della designazione a Presidente dell'ufficio di scrutinio (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al Commissario del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

### **SABATO 14 MARZO 2026**

#### ***15° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 24, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4). Lo scrutatore deve comunicare al Commissario, entro 48 ore dalla notifica della nomina, l'eventuale grave

impedimento che non gli consente di esercitare tale funzione. Il Commissario provvede a sostituire gli impediti con elettori scelti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Scadenza del termine della 4ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori, da parte del Responsabile dell'ufficio elettorale comunale e della Commissione elettorale circondariale. Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune vanno sottoscritte dal Responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Le liste elettorali sezionali tenute presso la Commissione elettorale circondariale vanno, invece, sottoscritte da tutti i componenti la Commissione stessa.

### **ENTRO GIOVEDÌ 19 MARZO 2026**

#### ***10° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte del Responsabile dell'ufficio elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di uffici elettorali di Sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

### **ENTRO SABATO 21 MARZO 2026**

#### ***8° giorno antecedente quello della votazione***

Termine entro il quale il Commissario deve provvedere all'affissione del manifesto recante i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegato per il turno di ballottaggio (artt. 36, comma 1, e 66, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Invio al Commissario da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 21, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

### **DA MARTEDÌ 24 MARZO 2026**

#### ***5° giorno antecedente quello della votazione***

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte pervenute dal Responsabile dell'ufficio elettorale comunale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

### **ENTRO GIOVEDÌ 26 MARZO 2026**

#### ***3° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 24, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Consegna al Commissario da parte dell'ufficio elettorale regionale del materiale elettorale per le operazioni della sezione e della votazione, nonché del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio.

Presentazione al Segretario comunale, mediante posta elettronica certificata (PEC), della designazione di rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale di sezione e l'ufficio di scrutinio (art. 37, comma 3bis, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **DA VENERDÌ 27 MARZO 2026**

### ***2° giorno antecedente quello della votazione***

Da tale data l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 18 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (art. 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

## **ENTRO VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2026**

### ***2° giorno antecedente quello della votazione***

Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso il seggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata al Presidente del seggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Pubblicazione del manifesto del Commissario con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40, comma 6, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

## **SABATO 28 MARZO 2026**

### ***giorno antecedente quello della votazione***

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

### **ore 12:**

Presentazione al Segretario comunale della designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio di scrutinio.

### **ore 16:**

Il Commissario provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento della sezione e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insiadimento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Autenticazione (firma) e vidimazione (bollo) delle schede per la votazione (art. 48 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

**DOMENICA 29 MARZO 2026**

***Giorno della votazione***

**ore 7:**

Ricostituzione del seggio.

Eventuale presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

**ore 23:**

Chiusura della votazione (art. 47, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Sigillatura dell'urna contenente le schede votate.

Il Presidente del seggio, dopo aver provveduto a effettuare le operazioni previste dall'articolo 51 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, procede alle operazioni di scrutinio. (art. 47, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti (art. 64 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).